



NOTA INFORMATIVA

Oggetto: Visite mediche per attività non agonistica D.M. 28/02/1983.

Si fa riferimento ai vari quesiti pervenuti da varie Associazioni sportive, per precisare che la materia di cui all'oggetto è disciplinata, a tutt'oggi, dal D.M. 28/02/1983, il quale prevede che la certificazione medica accertante lo stato di buona salute, necessaria esclusivamente per le attività di cui alle lettere A – B – C dell'art. 1, sia rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta ai sensi dei rispettivi accordi collettivi vigenti¹

Si rammenta che, l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta del 23/03/2005 e s.m.i., ha confermato quanto segue:

“all'art. 45 punto g) rientra nei compiti del medico (gratuito per l'utente) il rilascio delle certificazioni di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al D.M. 28/02/1983, art. 1 lettere a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente”. Si precisa inoltre che, secondo il citato Accordo viene mantenuta la non gratuità per il rilascio della certificazione in parola, relativamente alle categorie indicate nella lettera b) del D.M. 1983 e cioè: “per coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18/02/1982”.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla circostanza di coloro che svolgono attività diversa da quella espletata dal citato D.M. e cioè attività ginnico motoria, **per la quale non è necessaria alcuna certificazione sanitaria**, si riporta di seguito estratto di circolare del 17 marzo 1994:

“Attività ginnico motoria, detta attività è caratterizzata da esercizi fisici non competitivi, praticabili a prescindere dall'età dei soggetti, senza controllo sanitario preventivo obbligatorio, con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative e/o rieducative.

In questo contesto rientrano corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline, quali il nuoto, la ginnastica per bambini, adulti ed anziani, la ginnastica aerobica, la ginnastica presciistica, l'escursionismo, i corsi di ballo/danza, ex., annotato quanto di seguito precisato per l'attività scolastica.

Considerata la distinzione innanzi indicata e la normativa citata, si sottolinea come, la certificazione di idoneità, sia obbligatoria solo per l'attività sportiva non agonistica e per le attività fisico-sportive, organizzate nell'ambito delle iniziative para scolastiche e dei giochi della gioventù”.

¹ Si fa notare che con D.G.R. n. 3595 del 22/11/2005 e D.G.R. n. 621 del 07/03/2006, viene estesa la facoltà certificatoria anche alle strutture pubbliche e private di medicina dello sport (inserite nell'Albo regionale).